

BOZZE DI STAMPA

13 maggio 2021

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CIAMPOLILLO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi.

Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere

garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo, si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione prevista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.

In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione (dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al "provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione, "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.

Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo di legge per far sì di poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili (ed intelligibili) al cittadino.

Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore (il DPCM è scaduto il 6 Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto; per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati Contraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("*7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo;*") così come qualsiasi forma di discriminazione fondata sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini ("*7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;*"); inoltre, la proposta

della Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V. *Considerando 26 "È necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo."*).

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (*Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004*), che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini - per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della *Risoluzione 2361/21* (e dei principi di non discriminazione in essa contenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testo della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possibile contrasto con *l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione*, sotto un duplice profilo:

il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars COv 2, poiché "*l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*"; tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di cui la *Risoluzione 2361/21* ne è diritto derivato) così come i Trattati che regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - ad esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus, assegnandolo ad altre mansioni.

Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale è evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un si-

mile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La *Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2* garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è obbligata a rispettare.

Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto *dell'Articolo 10.1 della Costituzione*, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino, per contrasto con il *Paragrafo 7.3.2 della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa*.

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n. 44/21
